

creto del pretore che rese la pronunzia esecutiva, proporre l'impugnativa con ricorso al tribunale civile del circondario, che decide definitivamente.

Quando il tribunale dichiara la nullità della pronunzia della Commissione per violazione delle norme contenute nell'articolo 27, indica nella stessa sentenza, ed in conformità dello stesso articolo della presente legge, i commissari i quali debbono prendere in nuovo esame la controversia.

A questo articolo 32 l'onorevole Luzzatto Riccardo ed altri nove deputati hanno proposto un emendamento perchè l'ultimo comma dell'articolo venga modificato così:

« Quando il tribunale dichiara la nullità della pronunzia della Commissione per violazione delle norme contenute nell'articolo 27, avrà luogo un secondo tentativo di conciliazione nei modi e nei termini e con gli effetti di cui nei precedenti articoli ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

LUZZATTO RICCARDO. Credo che con questa legge non si sia soltanto voluto creare un giudice speciale, ma si sia anche voluta la costituzione di un giudizio in un modo speciale per ottenere un effetto, che è certamente il migliore, che si possa desiderare, e che è l'effetto persuasivo. Per questo avete creato una Commissione composta in parte di operai ed in parte di rappresentanti di altri interessi, e di un quinto infine, che già si capisce quale interesse potrà rappresentare.

E sta bene. Ma la Commissione ha preveduto un caso che veramente pare strano si possa verificare: il caso in cui la pronunzia di questa Commissione sia impugnata di nullità davanti il tribunale, e vi sia la dichiarazione di nullità della pronunzia stessa. Per questo caso si dispone che, dato l'annullamento della deliberazione della Commissione speciale, il tribunale elegga esso i nuovi giudici o commissari. In tal modo nel secondo stadio potrebbero essere tolte tutte quelle garanzie, che la legge dà all'operaio e la Commissione potrebbe rimanere costituita in modo diverso da quello che per sua natura deve essere.

Ora questo mi pare contrasti ai fini, che credo buoni, che questa legge si propone per guisa da far sorgere sospetti (non dica, onorevole Giolitti, che vediamo trappole dappertutto), perchè è difficile pensare che l'impugnazione della sentenza arbitrale sia fatta dagli operai, che gli operai si mettano a litigare innanzi al tribunale mentre è ov-

vio supporre che lo facciano i proprietari. E allora alla prima Commissione se ne sostituirebbe una seconda che non avrebbe più l'indole di quella, ma che sarebbe nominata dal tribunale; tanto varrebbe allora, far giudice il tribunale!

Raccomando quindi al Governo questo emendamento, che mi pare ragionevole, anche perchè mira a lasciare sempre giudici di queste questioni, persone tecniche che avvicinano l'operaio, e la parola dei quali potrà veramente persuadere l'operaio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo 27 stabilisce il modo come deve essere composta la Commissione sotto pena di nullità; poichè, se il giudice non è eletto a norma di legge, la sua pronunzia non ha valore. L'articolo 32, che stiamo discutendo, dispone poi che, quando la Commissione di conciliazione decida ad unanimità, il giudizio abbia valore di sentenza; ma nell'ultima sua parte prevede il caso che, essendosi ricorso contro questo giudizio, perchè la Commissione non fosse composta a norma di legge, il tribunale possa dichiarare la nullità della pronunzia della Commissione e, in questa ipotesi, possa nominare esso i nuovi commissari incaricati di sottoporre ad un nuovo esame la controversia.

L'onorevole Luzzatto osserva che in tal modo i componenti della seconda Commissione, invece di essere eletti nelle forme stabilite dall'articolo 27, verrebbero eletti dal tribunale, abbandonandosi così i criteri informativi adottati da questa legge per la nomina delle Commissioni di conciliazione; e propone di stabilire che, invece di deferire la nomina della seconda Commissione al tribunale, si segua la stessa procedura osservata la prima volta, si costituisca, cioè, la seconda Commissione di conciliazione, secondo le norme comuni stabilite dagli articoli precedenti; questa sua proposta l'onorevole Luzzatto la redigerebbe in questi termini: « Quando il tribunale dichiara la nullità della pronunzia della Commissione per violazione delle norme contenute nell'articolo 27, avrà luogo un secondo tentativo di conciliazione nei modi e termini e con gli effetti di cui nei precedenti articoli ».

Se la Commissione non si oppone, non avrei difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Luzzatto. È vero che si